


Chiara Piccaglia De Eccher

Avvocato penalista, componente della Rete Giuridica AIAS

in



Stefania Calosso

Avvocato, Cultrice della materia Data Protection Law presso l'Università di Bologna, componente della Rete Giuridica AIAS

in

R.P.D. e R.S.P.P.: analogie e (in)compatibilità

Il presente contributo si pone l'obiettivo di analizzare le affinità tra il responsabile della protezione dei dati personali e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, due figure centrali, aventi la funzione di garantire la corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la prima, e della sicurezza sul lavoro, la seconda, onde effettuare alcune riflessioni in ordine alla opportunità che i predetti ruoli convergano in seno a un medesimo soggetto.

Tale disamina pare doverosa atteso che, tale coesistenza, non aliena alla pratica, ha talvolta determinato l'emersione di interessi tra loro confliggenti non univocamente risolti.

Di seguito, per chiarezza dei nostri "venticinque lettori", e senza alcuna pretesa di esaustività, alcune significative analogie.

R.P.D.	R.S.P.P.	Analogie
Art. 37, par. 1, Reg. UE 2016/679 G.D.P.R.	Art. 31, comma 6, D.lgs. 81/2008	La loro nomina è obbligatoria, e, comunque, la designazione ha carattere formale.
Art. 37, par. 2, Reg. UE 2016/679 GDPR	Art. 31, comma 8, D.lgs. 81/2008	Entrambi possono essere designati in seno a un gruppo imprenditoriale e/o realtà in qualche modo tra loro collegate.
Art. 35, par. 5, Reg. UE 2016/679 GDPR	Art. 32 D.lgs. 81/2008	Ambedue devono possedere elevata conoscenza specialistica.
Art. 38, par. 3, Reg. UE 2016/679 GDPR	Art. 31, comma 2, D.lgs. 81/2008	Il RPD non può essere rimosso o penalizzato per l'adempimento dei propri compiti; il R.S.P.P. non può subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
Artt. 39, par. 1, lett. a) e b), Reg. UE 2016/679 GDPR	Art. 33, comma 1, D.lgs. 81/2008	Entrambi devono predisporre programmi di informazione e formazione.

R.P.D.	R.S.P.P.	Analogie
Art. 39, par. 1, lett. c) e par. 2, Reg. UE 2016/679 GDPR	Art. 33, comma, 3, Lgs. 81/2008	Ambedue devono informare il titolare, il R.P.D., e il datore di lavoro, il R.S.P.P., dei fattori di pericolo rilevati e suggerire le misure preventive per fronteggiare le situazioni di rischio.
Art. 39, par. 1, lett. c) e par. 2, Reg. UE 2016/679 GDPR	Art. 33, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008	Entrambi devono adottare un approccio risk based secondo la metodologia PLAN-DO- CHECK-ACT.
Art. 39, par. 1, lett. d) ed e), Reg. UE 2016/679 GDPR	Art. 33, comma 1, lett. e), D.Lgs. 81/2008	Ambedue si interfacciano con Terzi, Autorità ed Enti.

Nella pratica, le analogie *ut supra* indicate hanno indotto taluni a ritenere *prima facie* compatibile il cumulo dei ruoli in esame.

Il tutto anche alla luce del fatto che spesso le attività richieste prendono avvio dal c.d. "risk based approach" che, senza dubbio, avvicina ed agevola alcuni aspetti legati ai compiti affidati alle due figure.

La condivisione o meno di siffatta conclusione non può prescindere dal vaglio dell'art. 38, par. 6, Reg. UE 2016/679 GDPR a mente del quale "Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi".

È infatti proprio in relazione a tale aspetto che le problematiche evidenziate nella pratica condurrebbero a propendere per la non sommabilità *tout court* dei due ruoli in capo alla medesima persona.

Incontestato il fatto che il R.S.P.P. effettua trattamenti di dati personali dei lavoratori (quantomeno di fatto), se da un lato è vero che viene istruito dal datore di lavoro-titolare del trattamento in ordine alla effettuazione delle operazioni di trattamento, dall'altro lato è altresì vero che nell'ipotesi di istruzioni incomplete, o non *compliant* al GDPR, o addirittura in violazione di quest'ultimo, qualora egli fosse al contempo anche R.P.D., verrebbe a trovarsi in aperto conflitto di interessi con inevitabile incompatibilità dei compiti conseguenti la copertura simultanea di tali ruoli.

In particolare: laddove il R.S.P.P. sia interno, l'omissione di compiti in ragione della non conformità delle annesse operazioni di trattamento di dati personali, necessitata dalla sua designazione quale R.P.D., sarebbe passibile di sanzione disciplinare; nel caso contrario, il loro compimento lo renderebbe inadempiente ai compiti di cui all'art. 39 GDPR esponendolo, parimenti, all'irrogazione di sanzione disciplinare.

Quindi, delle due l'una: o riveste il ruolo di R.S.P.P. oppure quello di R.P.D.



A conclusioni non dissimili si perviene anche nel caso, nella pratica ricorrente, in cui il R.S.P.P. sia esterno: segnalando al titolare, essendovi tenuto in forza dell'art. 28 GDPR, la violazione al GDPR si vedrebbe da quest'ultimo investito della questione, in qualità di R.P.D., e, come tale, chiamato a "correggere" ciò che egli stesso nella veste di R.S.P.P. dovrà nuovamente valutare e osservare.

Il che equivale a dire che sarebbe il controllore di sé stesso.

Analoga situazione si realizzerebbe in occasione delle revisioni e ispezioni promosse dal titolare ex art. 28, par. 3, lett. h) per il tramite del R.P.D.

Potrebbe tuttavia replicarsi, in entrambi i casi, che il titolare ben può decidere di non seguire le indicazioni del R.P.D., con il risultato che il R.S.P.P. interno andrebbe ad eseguire trattamenti di dati personali che lui stesso ha censurato in qualità di R.P.D., mentre il R.S.P.P. esterno si troverebbe innanzi alla scelta se adempiere all'incarico di R.S.P.P. violando il principio di accountability cui è tenuto ex art. 24 GDPR, ovvero sollevare l'eccezione *inadimplenti non est adimplendum*.

Quid facere?

Ciò che non appare confutabile è che a determinare il conflitto d'interessi non è tanto la nomina congiunta R.S.P.P.-R.P.D., quanto il tipo di attività che sottende la loro relazione con il datore di lavoro-titolare del trattamento, la cui corretta valutazione pare doversi sottrarre ad aprioristiche e arbitrarie soluzioni *one size fit all*, e richiedere, ad avviso di chi scrive, l'attenta ponderazione di ogni singolo caso concreto, le cui peculiarità potrebbero esitare in soluzioni non univoche, ma ugualmente legittime.

